

ALLEGATO A)

COMUNE DI TRIESTE

Area Città Territorio e Ambiente

Servizio Ambiente ed Energia

OGGETTO: Convenzione con l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG) per le attività di supporto tecnico connesse all'espletamento delle funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14 comma 2 L. 447/95 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, e dall'art. 20 comma 5 della L.R. 16/07 – Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno il giorno
del mese di

Premesso che la Legge 26/10/1995, n. 447, disciplina i principi in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, definendo le competenze sia degli Enti Pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico;

che le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle previsioni normative suaccennate spettano specificatamente alla Provincia e al Comune, secondo il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 14 della legge medesima;

che la Legge Regionale 3.3.1998 n. 6 definisce, agli artt. 2, 3 e 4, il rapporto che intercorre tra l'ARPA e gli Enti locali prevedendo che gli stessi si avvalgano di detta Agenzia per l'esercizio delle funzioni di competenza;

rilevato che con Legge Regionale n. 16 dd. 18.6.2007 "NORME IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO", all'art. 20 comma 5) prevede che ... "*i Comuni anche avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:*

- a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
- b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall'uso di macchine o da attività svolte all'aperto;*
- c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione*
- d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all'art. 28, commi 2,3 e 4." ...;*

ritenuto quindi avvalersi della facoltà, prevista dalla Legge Regionale 6/98 al IV comma dell'art. 12 e di prevedere, nell'ambito della

convenzione, anche prestazioni aggiuntive rispetto a quelle di cui al citato art. 12;

che in ogni caso, quando lo impongano situazioni di necessità ed urgenza e l'ARPA non sia in grado di garantire gli interventi di controllo, sia possibile, informata l'Agenzia, ricorrere anche a soggetti diversi abilitati alle rilevazioni necessarie, previa definizione delle modalità di affidamento;

che tra i compiti istituzionali dell'ARPA, definiti in particolare dall'art. 3 della L.R. 6/1998 rientra la collaborazione alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale con particolare riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali (comma l);

che sia quindi opportuno affidare all'ARPA la formazione di personale di vigilanza comunale, in modo tale da consentire al Comune di Trieste di operare concretamente;

che pertanto in virtù di quanto sopra esposto, sia necessario riproporre una nuova convenzione tra i due Enti, a seguito delle precedenti, ultima delle quali Rep. 159/2015 dd. 7.12.2015 del Registro delle Scritture Private avente scadenza al 30.9.2016;

che la Giunta comunale ha formulato con atto n. 437 dd. 19.9.2016 immediatamente eseguibile l'indirizzo alla stipula della convenzione indicata in oggetto, sulla base dello schema della precedente convenzione, analogo al presente;

che con dell'A.R.P.A. F.V.G. n. dd. è stata autorizzata la stipula della convenzione in oggetto;

che con determinazione dirigenziale n. dd. a firma del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia è stata impegnata la spesa relativa allo svolgimento della convenzione in parola;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il **COMUNE DI TRIESTE** - rappresentato da domiciliat... agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.L.vo 18.08.2000 n.267 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG)**, (Codice fiscale e Partita IVA 02096520305) con sede a Palmanova (UD) 33057 in Via Cairoli n.14 di seguito denominata semplicemente "ARPA", in persona del suo legale rappresentante, nato a e domiciliato per la carica ricoperta presso la sede stessa, giusto decreto

si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse formano e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione delle attività tecniche connesse alle funzioni amministrative di controllo di competenza del Comune ai sensi della Legge 447/1995 e s.m.i. e della Legge Regionale 16/2007 e s.m.i. per il cui espletamento l'Amministrazione comunale si avvale dell'ARPA la quale si impegna ad espletarle in favore dello stesso Comune con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte.

ARTICOLO 3

L'ARPA identifica nel Dipartimento Provinciale di Trieste la struttura abilitata a svolgere l'attività di controllo oggetto della presente convenzione e nel personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della Legge 447/95 e s.m.i. quello che potrà espletarla.

Durante lo svolgimento delle attività tecniche connesse all'espletamento delle funzioni amministrative di controllo di cui Legge 447/95 e s.m.i. e della L.R. 16/07 e s.m.i. regolamentate dalla presente convenzione, i tecnici dell'ARPA possono essere affiancati da personale del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Trieste.

L'ARPA si rende disponibile alla partecipazione del personale del Comune appartenente al Corpo di Polizia Municipale ad eventuali corsi previsti dall'Agenzia per i propri dipendenti e/o all'organizzazione di corsi di formazione esclusivi di idonea durata; le attività rese per la partecipazione a tali corsi, sono da intendersi a titolo oneroso e con modalità da concordare con l'Area Vigilanza e Sicurezza.

ARTICOLO 4

Il Dipartimento Provinciale di Trieste, incaricato delle attività di controllo, può avvalersi, nell'espletamento delle attività di cui trattasi, di altro personale dell'ARPA, compatibilmente con le esigenze e i limiti derivanti dai compiti e dalle attribuzioni allo stesso assegnate.

ARTICOLO 5

Le attività tecniche, oggetto della presente convenzione, consistono nel rilevamento e nella misurazione dell'inquinamento acustico con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" ed eventuali modifiche ed integrazioni, ai fini dell'accertamento delle violazioni.

Si intendono rientranti a titolo gratuito, nel presente rapporto convenzionale la partecipazione dei tecnici di cui all'art. 3 alle riunioni eventualmente indette sul tema specifico dell'inquinamento acustico, con funzioni di supporto tecnico.

ARTICOLO 6

Per quanto concerne la strumentazione per l'effettuazione delle

misure, rispondente alle specifiche di all'art. 2 del D.M. 16.3.1998, si dà atto che la stessa è stata consegnata in data 5.7.2000 nelle mani del dott. Carlo Coslovich – funzionario dell'ARPA, di cui al relativo Verbale Prot. corr. n. 00-22779/72/99/5 dd. 4.7.2000. La succitata strumentazione ceduta in comodato gratuito d'uso, si intende in aggiunta a quella impiegata dall'ARPA e mantiene a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria ed assicurazione della stessa.

L'ARPA assume, da parte sua, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per fatto proprio, o dei suoi dipendenti, derivante dall'uso della strumentazione concessa in comodato, tenendo così sollevato il Comune da ogni onere e responsabilità a riguardo.

Alla scadenza della presente convenzione, qualora non rinnovata, la strumentazione concessa in comodato all'ARPA dovrà essere riconsegnata al Comune perfettamente integra e funzionante, salvo il naturale degrado conseguente all'uso.

ARTICOLO 7

Le richieste di intervento sono indirizzate al Dipartimento Provinciale di Trieste dell'ARPA corredate delle informazioni necessarie all'espletamento delle attività tecniche conseguenti. Le richieste si intendono correttamente formulate sia pervenute in formato cartaceo che in via telematica-informatica.

L'intervento tecnico è garantito nei tempi indicati dall'Amministrazione comunale, tenuto conto e compatibilmente con le esigenze di servizio dei tecnici di cui all'art. 3. L'ARPA garantisce l'effettuazione di controlli anche in orario notturno, dalle ore 18.00 alle ore 8.00.

Nel caso in cui l'ARPA non sia in grado di effettuare l'intervento nei tempi concordati, ne dà comunicazione al Comune che provvede ricorrendo a tecnico abilitato opportunamente scelto.

ARTICOLO 8

Per lo svolgimento da parte dell'ARPA delle prestazioni di cui all'art. 2, il Comune di Trieste erogherà all'ARPA un corrispettivo in funzione di quanto previsto dal vigente "Tariffario delle prestazioni dell'ARPA a favore di privati" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2945 dd. 28.8.2002 in applicazione dell'art. 3 comma 2 della L.R. 3.3.1998 n. 6, con riduzione del 30% sul costo complessivo, come previsto dalle "Disposizioni applicative al Tariffario dell'ARPA-FVG", Tabella I punti 2) e 3).

In particolare si applicheranno le seguenti tariffe:

- Euro 53,90 (IVA esclusa) per ogni sopralluogo diurno (dalle ore 8.00 alle ore 18.00), con tariffazione minima pari a 2 ore;
- Euro 27,30 (IVA esclusa) per ogni ora aggiuntiva, di cui al punto precedente;
- Euro 108,50 (IVA esclusa) per ogni sopralluogo notturno e festivo (dalle ore 18.00 alle ore 8.00) con tariffazione minima pari a 2 ore;
- Euro 53,90 (IVA esclusa) per ogni ora aggiuntiva, di cui al punto

- precedente;
- Euro 53,90 (IVA esclusa) per ogni rilevazione dei principali parametri del rumore, per ogni punto significativo;
 - Euro 21,70 (IVA esclusa) per ogni punto aggiuntivo, di cui al punto precedente;
 - Euro 108,50 (IVA esclusa) per ogni rilevazione dei principali parametri del rumore per ogni punto significativo, qualora effettuata in periodo notturno (18.00 – 8.00) e/o festivo;
 - Euro 43,40 (IVA esclusa) per ogni punto aggiuntivo, di cui al punto precedente;
 - Euro 108,50 (IVA esclusa) per ogni relazione tecnica ove necessario;
 - Euro 108,50 (IVA esclusa) per l'effettuazione della analisi in frequenza;
 - Euro 53,90 (IVA esclusa) per l'effettuazione di misure in continuo del rumore – prima ora;
 - Euro 18,20 (IVA esclusa) per l'effettuazione di misure in continuo del rumore – ogni ora successiva o frazione, alla prima, fino a 6 ore al massimo;
 - Euro 9,10 (IVA esclusa) per l'effettuazione di misure in continuo del rumore – ogni ora successiva o frazione, oltre le 6 ore;

Le tariffe di cui sopra sono state desunte dal vigente “Tariffario delle prestazioni dell’A.R.P.A. a favore di privati”, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2945 dd. 28.8.2002 in applicazione dell’art. 3 comma 2 della L.R. 6/98, con riduzione del 30% sul costo complessivo, come previsto dalle “Disposizioni applicative al tariffario dell’A.R.P.A.-F.V.G.”, Tabella I punti 2) e 3).

Eventuali determinazioni diverse della Regione FVG in materia di prestazioni gratuite, come previsto dall’art. 12, comma 5°, della Legge Regionale n. 6/98 o variazioni tariffarie danno luogo alla revisione dei contenuti della convenzione e alla conseguente compensazione economica.

Eventuali prestazioni non espressamente previste dal presente atto sono addebitate secondo il sopraccitato tariffario.

I corrispettivi delle attività tecniche oggetto della presente convenzione sono liquidati dal Comune all’ARPA entro 90 (novanta) giorni successivi alla presentazione, da parte di quest’ultima, di regolari fatture relative alle prestazioni eseguite. Le fatture in formato elettronico vanno intestate a: Comune di Trieste, Piazza Unità d’Italia n. 4, Trieste - Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia - Partita IVA 00210240321 – codice univoco ufficio: B87H10 – indicando nella causale il codice identificativo dell’ufficio di carico: AMBEN.

ARTICOLO 9

L’A.R.P.A. si impegna alla conservazione ed al trattamento dei dati personali o di altro tipo, oggetto delle verifiche di cui alla presente convenzione per i soli fini istituzionali e nel rispetto del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

ARTICOLO 10

I rischi infortunistici per i tecnici incaricati dei controlli, nonché per gli eventuali altri dipendenti coinvolti, anche "in itinere" sono coperti dall'ARPA, in quanto attività di servizio.

ARTICOLO 11

La presente convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione della medesima sino al 30.9.2017.

Ciascuna parte potrà recedere previa comunicazione nelle forme di legge, con almeno tre mesi di anticipo.

Il Comune avrà facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e negligente inadempienza da parte dell'ARPA relativamente ai compiti assegnati.

La presente convenzione, si intende prorogata per un massimo di 90 giorni nelle more del perfezionamento dell'eventuale successivo atto convenzionale.

ARTICOLO 12

Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Il CIG di riferimento è il seguente: ZD71B67911

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente incarico, tra l'A.R.P.A. – F.V.G. e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'A.R.P.A. – F.V.G. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: che l'A.R.P.A. – F.V.G. ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

.....

Eventuali modifiche comunicate dall'A.R.P.A. – F.V.G. in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L.n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 13

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'A.R.P.A. – F.V.G. sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 14

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via amministrativa, viene scelto il Foro di Trieste.

ARTICOLO 15

L'ARPA dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Palmanova (UD) 33057 in via Cairoli, 14.

ARTICOLO 16

Le spese connesse al presente atto, comprese le spese di eventuale registrazione, sono ripartite in egual misura tra le parti.

ARTICOLO 17

Per quanto altro non previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito nelle norme del Codice Civile.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 6.721,31 (seimilasettecentoventuno/31) IVA esclusa.

Agli effetti fiscali si precisa che l'atto, essendo soggetto all'IVA, va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Per il COMUNE DI TRIESTE

Per l'A.R.P.A. – F.V.G.